

344898



ARCA NORD SALENTO

BRINDISI

SETTORE III

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N° 778 del 02/12/2019

REGISTRO SETTORE

N° 307 del 02/12/2019

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 07.04.2014 ART. 13. SUBENTRO
NELLA DOMANDA E NELL'ASSEGNAZIONE. CODICE ALLOGGIO:
251.07.002.0537/3 - SIG.RA MORETTI DORIANA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTO** l'art. 13 della Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014 e successive modificazioni e integrazioni, che al 1° comma prevede *"in caso di decesso dell'aspirante assegnatario e dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 (della stessa legge) e secondo l'ordine ivi indicato"*;
- **VISTO** l'art. 2 della Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014;
- **ESAMINATA** l'istanza presentata, in data 16/05/2019 e registrata agli atti di questa Agenzia in data **29.05.2019** al prot. **5727**, dalla Sig.ra MORETTI Doriana nata a Fasano (Br) il 06/07/1983 ed ivi residente alla via Prampolini civ. 1/B/8, intesa ad ottenere in proprio favore la voltura contrattuale dell'alloggio di e.r.p. sito in **Fasano (Br) – via Prampolini civ. 1/B/8** già intestato all'ex coniuge **DI CAROLO Donato**;
- **PRESO ATTO** del decreto di omologa della separazione giudiziale tra coniugi nel procedimento n. 2716/2017 Decreto di omologazione n. cronol. 8530/2018 del 17/04/2018, emesso dal Tribunale di Brindisi;
- **RILEVATO** che l'istanza prodotta dalla richiedente è conforme alle disposizioni del DPR n. 445 del 28/12/2000 e risponde ai requisiti previsti dall'art. 2 della più volte citata Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014;
- **VERIFICATO**, inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art. 13 della stessa legge, che per il subentrante e per gli altri componenti del nucleo familiare non sussistono condizioni ostative per la permanenza nell'alloggio;

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE** il subentro nell'assegnazione e di conseguenza la voltura contrattuale dell'alloggio di e.r.p. sito in **Fasano (Br) – via Prampolini civ. 1/B/8**, in favore della richiedente Sig.ra MORETTI Doriana nata a Fasano (Br) il 06/07/1983 ed ivi residente alla via Prampolini civ. 1/B/8, già intestato all'ex coniuge **DI CAROLO Donato**;

- **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il geom. Rocco CAFORIO;

- **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Contratti dell'ARCA NORD SALENTO per la predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione in favore del subentrante, nonché dei relativi adempimenti di competenza;

- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

La presente determinazione è controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determinate che viene pubblicato ai sensi di legge anche on line all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vittorio SERINELLI

Direttore Generale Facente Funzione
Geom. Vittorio SERINELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il
giorno e vi rimarrà giorni.

Brindisi, lì

Direttore Generale Facente Funzione
Geom. Vittorio SERINELLI

Parte riservata all'Istituto

Codice	Assegnatario Precedente	
Cognome e Nome del Subentrante		
Indirizzo		
Pro: S Data		

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
ARCA NORD SALENTO
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

Oggetto: Legge Regione Puglia n. 10 del 07.04.2014 art. 13 - Subentro nella domanda e nell' assegnazione.

Il/la/i sottoscritto/a/i (cognome) MORETTI (nome) DORIANA

Nato/a a FASANO BR il 6/7/1983

Residente/i in FASANO via PRAMPOLINI n 4 Scala int 8

C.A.P. 72015 Telefono 3347194976 Codice Fiscale MRTDRN83L4ED508X

CHIEDO

il subentro nell'assegnazione ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia n. 10/2014.

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

☒ il titolare del contratto del citato alloggio Sig. DI CAROLO DONATO

☐ è deceduto in data

☐ ha trasferito la residenza in data OTTOBRE 2016

☒ a seguito di separazione

☐ a seguito di cessazione della stabile convivenza

☐ in altro Comune/istituzione o strutture comunitarie di ricovero di cura

• che l'alloggio, attualmente occupato da persone n 3 ha una superficie di mq 70

• La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi e quella riportata nel modulo A descritta sul retro,

• L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto, neppure parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui all'art. 10 del 07/04/2014.

• Di essere cittadino italiano o di uno stato membro della C.E. o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda,

• Di risiedere nell'alloggio occupato dal 15/5/2016

• Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETÀ o con diritto di uso usufrutto e di abitazione

Provincia	Comune	Istromi catastali	Rendita catastale

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per la permanenza all'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regionale N. 10 del 07.04.2014;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non essere in atto nei suoi confronti azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali;
- Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente Gestore che degli organi di autogestione

Allega alla domanda i seguenti documenti :

Fotocopia del verbale di separazione omologato dal tribunale

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'Arca Nord Salento di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

- 1 Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Arca Nord Salento di Brindisi
- 2 Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale
- 3 Qualora la S.V. non consentisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento
- 4 I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'Arca Nord Salento di Brindisi. Detti dati non sono altresì, intente diffusi ad altri soggetti
- 5 Ai sensi di cui all'art. 1 del D.L.GS. n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare
- 6 Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'E.R.P. di Brindisi, responsabile del trattamento dei dati e il Sig. Giuseppe Perrucci responsabile del procedimento amministrativo

Data 25/11/2013

IL/ALA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____ rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

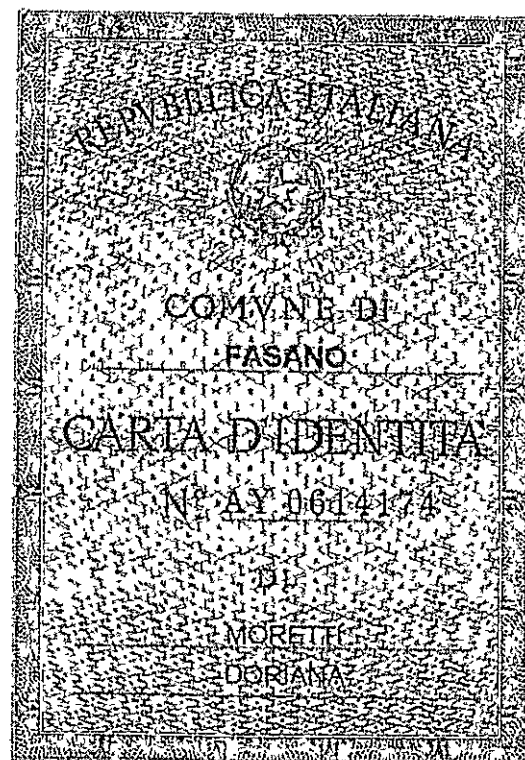
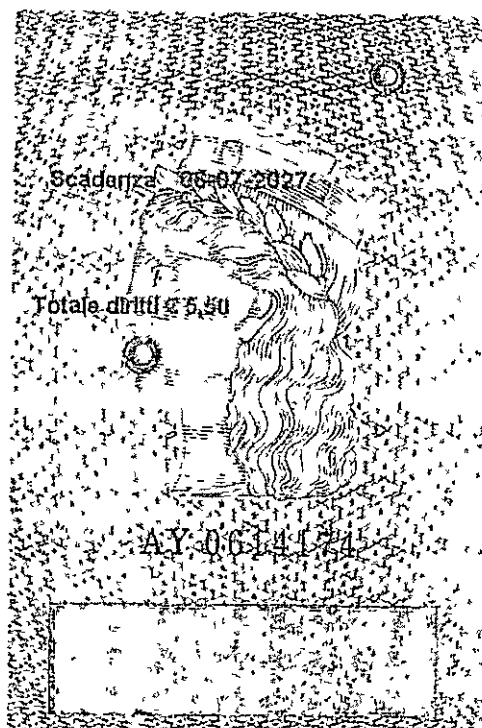
IL FUNZIONARIO

Data _____

Cognome MORETTI
 Nome DORIANA
 nato il 06-07-1983
 (alt. n 178 P. 1 S A
 a FASANO (BR)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza FASANO (BR)
 Via PRAMPOLINI N.2
 Stato civile
 Professione IN ATTESA DI OCCUPAZIONE
 CONGIUNTI E CONTRASSEGNI SALUTARI
 Statura 1,67
 Capelli BIONDI
 Occhi CELESTI
 Segni particolari Nessuno

N. 532 REG. DIRITTI € 5,50


 Firma del titolare *Doriana Moretti*
 FASANO // 20-03-2017
 IL SINDACO
 L'Impiegato Delegato
Carlo TRISCIUZZI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

composto dai sottoscritti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Dott. Alfonso Pappalardo | Presidente |
| 2) Dott. Antonio Sardiello | Giudice |
| 3) Dott. Luca Scuzzarelli | Giudice est |

ha pronunciato la seguente

Decreto di omologa

nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2716/2017 R.G.

TRA

Moretti Doriane

nata a Fasano (BR) il 6.07.1983,

rappresentata e difesa dall'Avv.to Bernardino Turchiarulo
ricorrente

e

Di Carlo Donato

nato a Fasano (BR) il 15.12.1979

rappresentato e difeso dall'Avv.to Umberto Sforza

FATTO

Con ricorso depositato in Car celleria

in data

5.06.2017

la parte ricorrente

premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con la parte resistente:

(atto di matrimonio in data 17.12.2001, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
comune di Fasano stesso anno al n. 24, parte II, Serie A)

chiedeva, a causa di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso
intollerabile la convivenza coniugale che fosse pronunciata la separazione personale di essi
coniugi, con le ulteriori statuizioni invocate nel ricorso.

Si costituiva la parte resistente concludendo come da comparsa in atti.

All'udienza del 15.03.2018, comparivano innanzi al Presidente Designato, i coniugi i quali concordavano definitivamente le condizioni della separazione dopo aver dichiarato di voler sostanzialmente trasformare il presente giudizio contenzioso in consensuale (cfr. verbale di udienza in atti con le condizioni debitamente sottoscritte dalle parti).

Precisate pertanto le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.

Motivi della Decisione

La richiesta congiunta da parte dei coniugi come in premessa indicati formalizzata nel verbale di udienza di cui sopra innanzi al Presidente, di separazione consensuale ha di fatto sostanzialmente trasformato il procedimento da contenzioso in camerale.

Ciò premesso osserva il Tribunale che gli istanti sono pervenuti alla definitiva decisione di procedere alla loro separazione consensuale.

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni previste dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Inoltre, le condizioni concordate dai predetti, come dettagliatamente illustrate nel verbale di udienza, di cui ai fogli acclusi che fanno parte integrante della presente sentenza, non sono contrarie ai loro interessi o all'etica morale della famiglia e sulle stesse risulta rilasciato il parere del Pubblico Ministero in data 22.03.2018, per cui la domanda di separazione, così come invocata dai predetti risulta pienamente accoglibile.

Va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente, per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.

Spese interamente compensate atteso l'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi

definitivamente, decidendo nel giudizio di primo grado, iscritto al
numero d'ordine

2716/2017 R.G.

Dichiara

la separazione dei coniugi

MORETTI Doriani

DI CAROLO Donato

(atto di matrimonio in data 17.12.2001, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del comune di Fasano stesso anno al n. 24, parte II, Serie A) alle condizioni di cui alla convenzione che si allega e che fa parte integrante della presente sentenza.

Manda

all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.

Spese, interamente, compensate atteso l'esito del giudizio

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.04.2018

Il Giudice est

Dott. Luca Scuzzarella

Il Presidente

Dott. Alfonso Pappalardo

TRIBUNALE DI BRINDISI

Deposito in Cancelleria

Brindisi

17/4/18



Il Presidente Giudiziale
IOLANDA CAPOCCIA

2716/OUT R.G.

Stato di conciliazione - Tribunale di Prato

Sezione di conciliazione - 1° civile

Atto n° 2018 - Data 17/04/2018 - Pagine 15

Presidente On. Luca Sennarelli - Giudice On. Therese Ruffo

Procuratore On. Therese Ruffo - Difensore On. Therese Ruffo

Presente di persona, assistita da difensore, il signor Therese Ruffo

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza - Professione Avvocato

Reddito mensile (netto) € 1.500,00 - Secondo stato patrimoniale e

dai beni comuni in sede di separazione

C.C. Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

resistente Dr. Carlo Geronzi - suo difensore

avv. Francesco Caporali e Therese Ruffo - Sfriso

Dichiara quanto segue:

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza - Professione Avvocato

Reddito mensile (netto) € 1.500,00 - Secondo stato patrimoniale

dai beni comuni in sede di separazione

L.C.S. Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

A questo punto le parti e i loro difensori, oggi convocati ai sensi dell'art. 707 c.p.c.,

sono pervenuti alla determinazione di trasformare la presente causa, avente ad

oggetto la richiesta di pronuncia e di scioglimento della separazione, in congiunta richiesta di

separazione consensuale, alle condizioni contenute nella convenzione che si allega al

presente verbale, debitamente sottoscritta dalle parti

Tanto premesso, i procuratori, in nome e per conto delle proprie definitive conclusioni,

chiedono che il presente giudizio sia definitivamente chiuso sia definito

Il Presidente

Si riserva

Atti al P.M. per il parere

Il Cancelliere

L'Ass. Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Presidente Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Atti al P.M. per il parere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

Il Cancelliere Therese Ruffo - Difensore Therese Ruffo

CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE

Tra i coniugi Moretti Doriane e Di Carlo Donato

Proc. n. 2716/2016 R.G.

A. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.

B. i figli minori Di Carlo Luana e Di Carlo Marco saranno affidati ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso, secondo il regime della legge 54/2006, con collocazione degli stessi e permanenza presso la casa coniugale, sita in Fasano alla Via Prampolini n. 2, ove continueranno a convivere con la madre Moretti Doriane, avendo già da tempo il padre trasferito altrove la propria dimora, al raggiungimento del 18° anno di età di del figlio Marco i coniugi si riservano di rivalutare le condizioni inerenti la collocazione della moglie e dei figli presso l'attuale casa di abitazione, in relazione alle future condizioni di fatto dei coniugi e dei figli,

C. il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, da contemperarsi con gli eventuali impegni lavorativi della moglie collocataria ed, in ogni caso, almeno secondo il seguente calendario.

Regime infrasettimanale:

Il padre potrà vedere, incontrare e tenere con sé e/o con i suoi cari - con facoltà di portarli presso la sua dimora - i minori nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nei mesi di ora solare e dalle ore 18,00 alle 20,00 nei mesi di ora legale;

Fine settimana:

Il padre potrà vedere, incontrare e tenere con sé e/o con i suoi cari - con facoltà di portarli presso la sua residenza -, i minori nei fine settimana, alternando una volta il sabato ed una volta la domenica dalle 17,00 alle 19,00 nei mesi di ora solare e dalle 18,00 alle 20,00 nei mesi di ora legale. Quando il giorno di visita cade di sabato, i minori potranno pernottare presso il padre e saranno ricondotti dalla madre entro le ore 19,00 della domenica successiva

Doriane Moretti

Donato Di Carlo

nei mesi di ora solare eq. alle ore 20,00, sempre della domenica successiva, nei mesi di ora legale.

Vacanze Natalizie, Pasquali ed estive:

I genitori si accorderanno e vilmente di volta in volta almeno una settimana prima delle festività, con la possibilità per il padre di tenere con sé i minori, per una settimana durante le vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre la settimana dal 23 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio; le vacanze pasquali ad anni alterni; per una settimana nel mese di luglio ed un'altra settimana nel mese di agosto, secondo modalità e tempi che verranno concordati con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con la salute e la predisposizione dei bambini.

D. Al fine di garantire la possibilità di mantenere significativi rapporti tra i minori ed i loro ascendenti paterni e quindi garantire le prerogative di cui all'art. 315 bis e 317 bis del codice civile, i nonni potranno far visita ai minori durante gli stessi giorni e negli stessi orari innanzi indicati;

E. Eventuali incontri tra il padre, i nonni paterni ed i minori in giorni ed orari differenti da quelli concordemente fissati saranno consentiti esclusivamente previo accordo con la madre e comunque con congruo preavviso di almeno 24 ore;

F. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, sino al raggiungimento della loro autonomia economica, corrispondendo alla madre collocataria la complessiva somma di ~~€ 200,00~~ ^{€ 150,00 per ogni figlio} mensili (ossia € 100,00 per ogni figlio) entro il 5 di ogni mese, già a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, oltre al 50% delle spese scolastiche e di istruzione in genere, nonché di quelle di natura straordinaria (quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie non mutuabili, spese per visite specialistiche di controllo non coperte dal SSN, etc.), che dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e verranno corrisposte entro cinque giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa.

Il padre *Marta Baricco*

G. Sono obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito anche telefonico in caso di cambiamento.

H. I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa di natura economica, stante la loro giovane età e comunque la possibilità di procurarsi, in via autonoma, i mezzi per il sostentamento proprio, dichiarando altresì di darsi il reciproco consenso all'espatrio, anche dei figli minori;

I. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, non avendo altro a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione rinvenienti dal rapporto di coniugio.

Moretti Doriane

Moretti Doriane

Di Carolo Donato

Di Carolo Donato

Di Carolo Donato